

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Digital tax con incertezze sul targeted advertising - pag. 2
- Ausiliari della giustizia tributaria: verso la rimozione del divieto di esercitare attività difensiva - pag. 4
- OPERA: differita al 28 febbraio 2021 la nuova modalità di pagamento per l'area Accise - pag. 6
- Sistema Integrato del Territorio (SIT): sarà attivo dal 1° febbraio 2021 - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Rifiuto del lavoratore di vaccinarsi: cosa deve fare il datore di lavoro - pag. 9
- DURC online: quando è valido il criterio dello scostamento non grave - pag. 11
- Bonus baby sitter: prestazioni di lavoro da inserire entro il 28 febbraio - pag. 14
- Disabilità: quando il mancato versamento dell'integrazione salariale può essere discriminante - pag. 16
- Sisma Ischia: modalità di ripresa dei versamenti sospesi - pag. 17
- Incentivi all'occupazione: efficacia sotto la lente dei Consulenti del lavoro - pag. 18

FINANZIAMENTI

- Bando ISI Agricoltura 2019-2020: invio delle domande. Come prepararsi al click day - pag. 20

IMPRESA

- Brexit, nuovi controlli doganali a regime in 3 fasi. Quali sono? - pag. 22
- Data breach: le istruzioni per gestire le violazioni di dati - pag. 24

IN EVIDENZA

Rifiuto del lavoratore di vaccinarsi: cosa deve fare il datore di lavoro

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Avviata la campagna vaccinale contro il Covid-19. Tra qualche mese i datori di lavoro potranno chiedere ai dipendenti che si vaccinino per tutelare la salute nei luoghi di lavoro e per necessità dei clienti/committenti. Qualora il lavoratore dovesse rifiutarsi, l'azienda deve chiedere che lo stesso venga sottoposto a visita presso il medico competente, al fine di verificare la fondatezza medico-scientifica del diniego, come nel caso di lavoratori affetti da allergia ai farmaci o in stato di gravidanza allergici o in caso di lavoratori "fragili". Cosa è tenuto a fare il datore di lavoro in tali ipotesi? Come invece gestire il rifiuto dettato da motivazioni personali?

Tra qualche mese il vaccino sarà fornitore (pensate a ditte che forniscono servizi di pulizia o mensa e i **datori di lavoro**, per esigenze interne o piuttosto per necessità dei propri **clienti/committenti**, si troveranno a richiedere, ai **lavoratori**, l'effettuazione del **vaccino**, che potrà essere addirittura considerato un plus per la scelta del proprio

... (pensate a ditte che forniscono servizi di pulizia o mensa all'interno di altre aziende). In attesa di una sorta di **passaporto vaccinale**, il datore di lavoro dovrà adoperarsi per **rendere Covid-free** la propria azienda e con essa i propri lavoratori, ciò anche per una più facile ripresa della completa



DURC online: quando è valido il criterio dello scostamento non grave

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

La procedura di verifica della regolarità contributiva dei datori di lavoro, c.d. DURC on line, consente alle aziende interessate e ai loro clienti, pubblici o privati, di controllare in tempo reale lo stato di correttezza di adempimenti e versamenti. Proprio con riferimento ai criteri generali di regolarità, l'INPS è intervenuta a chiarire le regole di ammissibilità dello scostamento non grave valido per gli enti previdenziali che costituiscono parte attiva della procedura di verifica (INPS, INAIL e Casse edili). In quali casi è possibile ottenere il rilascio del DURC positivo pur sussistendo un debito contributivo? Lo chiarisce l'INPS con il messaggio n. 213 del 2021.

Le **imprese** e i **lavoratori autonomi** che intendono verificare la **regolarità dei propri pagamenti** in favore di **INPS, INAIL e Casse edili** possono inoltrare **richiesta esclusivamente in via telematica** al fine di ottenere il cosiddetto **"DURC On Line"** che, a partire dal 2015 ha sostituito il precedente Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC).

Caratteristiche del "DURC On Line"

La verifica sulla regolarità consente alle aziende di ottenere riscontro in tempo reale riguardo **lo stato dei loro adempimenti contributivi** e riguarda esclusivamente i **pagamenti scaduti** sino all'ultimo giorno del secondo mese



Fisco

Anche dopo il provvedimento attuativo

Digital tax con incertezze sul targeted advertising

di Christian Montinari, di Alberto Sandalo - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

Anche dopo la pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del provvedimento del 15 gennaio 2021, che detta le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali, i margini d'incertezza restano ancora estremamente ampi, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione del perimetro dei servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta. Particolarmente incerta la fattispecie relativa alla prestazione di servizi di targeted advertising, per la quale l'impostazione che traspare dal provvedimento non sembra perfettamente allineata con la proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea nel 2018.

In data 15 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la **versione definitiva** del provvedimento attuativo dell'**imposta sui servizi digitali**.

Leggi anche Web Tax: a quali servizi si applica, modalità di versamento e obblighi contabili

Una versione di bozza era stata pubblicata per consultazione nel mese di dicembre. L'Agenzia ha raccolto quaranta contributi (pubblicati sul sito istituzionale) che evidenziano i plurimi **profili d'incertezza** che connotano l'interpretazione e l'applicazione concreta dell'imposta, la quale trova il suo debutto a partire dal periodo d'imposta 2020.

La pubblicazione è risultata contestuale all'approvazione del **D.L. 15 gennaio 2021, n. 3**. Il decreto ha **prorogato di un mese** i termini ordinari per il **versamento dell'imposta** con riferimento al periodo d'imposta 2020 (dal 16 febbraio al **16 marzo**) e per la presentazione della **dichiarazione annuale** (dal 31 marzo al **30 aprile**).

Nota bene

Con provvedimento del 25 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello DST- Digital services tax, da utilizzare per comunicare all'Agenzia i dati relativi all'Imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020.

Leggi anche Digital services tax: online il modello di dichiarazione

L'imposta sui servizi digitali, nella sua versione attuale, è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 35-50, legge 30 dicembre 2018, n. 145) e oggetto di modifiche e integrazioni a opera della legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 678, legge 27 dicembre 2019, n. 160). La digital tax italiana rappresenta un'**iniziativa autonoma** del Governo italiano, che muove dell'impostazione adottata dalla proposta di direttiva della Commissione europea COM(2018) 148.

Dei commenti raccolti durante la fase di consultazione, il provvedimento sembra tenere conto solo in piccola parte. Occorre sottolineare che molte delle considerazioni interpretative da più parti autorevolmente

sollevate sembrano destinate a trovare una collocazione più adeguata nel testo della **circolare esplicativa** in fase di redazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'auspicio è dunque che in tale prossimo chiarimento di prassi possano essere sciolti alcuni dei molti dubbi che occupano gli operatori.

I soggetti passivi. Le soglie di ricavi

Uno degli aspetti sui quali il provvedimento innova rispetto alla bozza attiene alla definizione dei **requisiti soggettivi** di applicabilità dell'imposta. Viene precisato che per soggetti passivi dell'imposta s'intendono le imprese che, "nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo":

- **realizzano** ovunque nel mondo, singolarmente o a livello di gruppo, ricavi in misura non inferiore a euro 750 milioni; e

- **percepiscono**, singolarmente o a livello di gruppo, ricavi da servizi digitali in misura inferiore a euro 5,5 milioni nel territorio dello Stato (non rientrano nel computo i ricavi percepiti a fronte di servizi esclusi e attività accessorie).

La versione definitiva del provvedimento consente di concludere che il superamento delle due soglie cumulative andrà valutato seguendo **due differenti criteri**:

- i **ricavi "globali"** andranno conteggiati seguendo un **criterio di competenza**. Sul punto potrebbe creare problemi l'espresso riferimento all'"anno solare" precedente a quello di applicazione dell'imposta per i gruppi che redigono il bilancio consolidato non coincidente con l'anno solare. Al riguardo va segnalato che, ai fini della soglia in esame, dovrebbero valere i **ricavi derivanti da qualsiasi attività d'impresa esercitata**, andando a ricomprendere attività del tutto estranee all'ambito oggettivo dell'imposta. È questa una scelta legislativa particolarmente incisiva nel senso di estendere la potenziale platea delle imprese coinvolte, specie se posta a confronto con l'imposta sui servizi digitali francese - che condivide l'impostazione dell'imposta italiana - ove la soglia dei 750 milioni riguarda i soli servizi digitali rilevanti a livello

globale.

- per la soglia relativa ai **ricavi da servizi digitali** che vedono il coinvolgimento di utenti localizzati in Italia e, pertanto, rilevano ai fini del presupposto territoriale dell'imposta, vale un discorso diverso. Qui il provvedimento coniuga il verbo "**percepire**", il che induce a privilegiare un **criterio di cassa**. Si tratta di una scelta coerente con i criteri di determinazione della base imponibile.

Il targeted digital advertising

L'imposta si applica su tre categorie di servizi digitali. Le categorie ruotano attorno alla definizione di **interfaccia digitale**, definita come qualsiasi software, sito web e app, accessibile dagli utenti a mezzo di un dispositivo (tablet, PC, smartphone, solo per citare i più diffusi).

La prima categoria di servizi attiene alla "**veicolazione** su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia". Per "**pubblicità mirata**" (traduzione di targeted advertising, locuzione impiegata nel testo della proposta di direttiva) viene fornita la definizione di "messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione dei dati relativi a un utente che accede a tale interfaccia e la consulta".

La definizione non brilla per chiarezza e meriterebbe più dettagliati approfondimenti a opera della circolare esplicativa.

Il provvedimento sembra individuare due sotto-tipologie di servizio, ciascuna autonomamente suscettibile di generare ricavi imponibili. Il concetto di "veicolazione" della pubblicità mirata sembrerebbe ricomprendere le seguenti fattispecie:

(a) un'interfaccia digitale "**trasferisce**" pubblicità mirata su "siti" di terzi;

(b) un'interfaccia digitale "**ospita**" pubblicità mirata.

Nel primo caso rileverebbe il compenso percepito per tale attività d'intermediazione, nel secondo il compenso per la concessione di "spazi" atti a contenere messaggi pubblicitari.

Le **definizioni** fornite dal provvedimento non solo appaiono eccessivamente **generiche**, ma rischiano di prestare il fianco a **interpretazioni fuorvianti** tali da ricomprendere nel perimetro dei servizi digitali attività del tutto estranee al presupposto dell'imposta. Come notato da autorevole dottrina, l'imposta sui servizi digitali è diretta a colpire manifestazioni di capacità contributiva connesse allo **sfruttamento dei dati derivanti dall'accesso** da parte di utenti **all'interfaccia**

digitale.

Muovendo da tale premessa, la circolare esplicativa dovrebbe chiarire che laddove un'impresa si limiti fare da intermediario acquistando spazi pubblicitari su "siti" di terzi per rivenderli, tale attività dovrebbe ricadere al di fuori del perimetro applicativo dell'imposta. E ciò poiché il servizio risulterebbe privo di contenuto "digitale", prescindendo da qualsiasi partecipazione degli utenti.

In sostanza, nella sotto-tipologia dell'attività di intermediazione di pubblicità mirata potrebbero forse ricadere quelle imprese che impiegano la propria interfaccia digitale per generare messaggi di targeted advertising trasferibili su siti di terzi.

I contorni della fattispecie restano nebulosi.

Occorre in ogni caso rilevare che, sulla base della definizione fornita dal provvedimento, non sembra potersi escludere il rischio che la medesima fattispecie sopra descritta possa generare **due flussi di ricavi ciascuno autonomamente imponibile**.

Si pensi al caso dell'impresa Alfa, impresa che svolge servizi per la persona: Alfa incarica Beta, proprietaria di un'interfaccia digitale (app) di utilizzare i dati forniti dagli utenti che accedono all'interfaccia per sviluppare messaggi di targeted advertising. Tali messaggi, tuttavia, non sono destinati a essere collocati sull'interfaccia di Beta, bensì sul "sito" di Delta (che per Alfa rappresenta una "migliore vetrina" ove pubblicizzare i suoi prodotti). Ebbene, sulla base della lettera del provvedimento potrebbero rilevare ai fini dell'imposta sui servizi digitali sia

(a) i compensi percepiti da Beta per l'attività di "intermediazione" di pubblicità mirata, sia

(b) i compensi percepiti da Delta per l'attività di "concessione" di spazi sulla propria interfaccia.

Tale esito non sembra conforme all'impostazione della proposta di direttiva europea, secondo la quale (undicesimo considerando) "qualora il fornitore del servizio pubblicitario e il proprietario dell'interfaccia digitale siano entità distinte, non si dovrebbe considerare che quest'ultimo abbia fornito un servizio imponibile ai fini dell'ISD. Ciò per evitare possibili effetti a cascata e la doppia imposizione degli stessi ricavi".

Si tratta di un aspetto di particolare **impatto per gli operatori italiani** che soddisfano i requisiti "dimensionali" di applicazione dell'imposta e per il quale forse un intervento sulla norma primaria apparirebbe più idoneo rispetto ai - comunque auspicati - chiarimenti di prassi.

Fisco

Approvata l'istituzione dell'elenco speciale

Ausiliari della giustizia tributaria: verso la rimozione del divieto di esercitare attività difensiva

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sta formando l'elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria, dal quale le Commissioni tributarie potranno trarre i nominativi di consulenti tecnici d'ufficio e commissari ad acta. A gennaio è stata approvata la creazione di un elenco specifico aggiuntivo di soli candidati commissari ad acta. Si attende ancora che il modulo di domanda di iscrizione sia aggiornato (la modifica era peraltro all'ordine del giorno della riunione del 26 gennaio) con l'eliminazione della dichiarazione di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della giustizia tributaria: si tratta infatti di un requisito che non è previsto dalla disciplina processual-civilistica e che potrebbe determinare uno squilibrio concorrenziale a detrimento di alcune categorie di professionisti.

Con l'atto di indirizzo contenuto nella delibera n. 2316/2018 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato l'istituzione dell'**elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria**, dal quale le Commissioni tributarie potranno trarre i nominativi di consulenti tecnici d'ufficio e commissari *ad acta*. Con tale strumento sono perseguite esigenze di garantire la **trasparenza**, assicurare la **rotazione degli incarichi** tra gli iscritti e prevenire possibili abusi, valorizzare le competenze specialistiche richieste dalla materia fiscale e consentire il costante aggiornamento delle informazioni ivi indicate.

Nella riunione del 12 gennaio 2021 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato l'integrazione della delibera n. 2316/2018, prevedendo la creazione di un elenco specifico aggiuntivo di soli candidati commissari *ad acta*.

Consulente tecnico d'ufficio e commissario ad acta nel processo tributario

Nel regolarne i poteri istruttori, l'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le Commissioni tributarie possano disporre **consulenza tecnica** "quando occorre acquisire **elementi conoscitivi di particolare complessità**". A sua volta l'art. 70, comma 7, D.Lgs. n. 546/1992 consente al Collegio di nominare un commissario per i necessari provvedimenti attuativi del giudizio di ottemperanza.

La vigente disciplina del processo tributario non contiene norme specificamente concernenti le modalità di nomina e di svolgimento dell'attività per le figure del consulente tecnico d'ufficio e del commissario *ad acta*. Si ritiene quindi che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, tali profili siano regolati dalle **norme del Codice di Procedura Civile** in quanto compatibili: l'attività, l'astensione e la ricusazione e la responsabilità sono disciplinati dagli

articoli da 61 a 64 c.p.c., il procedimento di nomina e l'attività istruttoria vengono regolati dagli articoli da 191 a 201 c.p.c., mentre gli articoli da 13 a 23 disp. att. c.p.c. contengono le norme concernenti la tenuta degli albi e la distribuzione degli incarichi.

Il procedimento di iscrizione all'elenco del CPGT
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha previsto che l'elenco sia tenuto mediante una **piattaforma telematica dedicata**, nella quale confluiranno le informazioni raccolte attraverso i vari ordini professionali territoriali.

Le varie Commissioni tributarie italiane hanno inviato agli ordini professionali territoriali una comunicazione in cui è illustrata la procedura di iscrizione nell'elenco. **Entro il 30 gennaio 2021** gli interessati all'iscrizione devono inviare all'ordine professionale di appartenenza la propria domanda, redatta secondo il modello predisposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e sottoscritta digitalmente. Dopo aver confermato i dati e apposto il proprio nulla osta, **entro il 15 marzo 2021** l'ordine dovrà inoltrare le domande pervenute al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Successivamente gli interessati potranno inoltrare nuove domande di iscrizione secondo le medesime modalità.

I requisiti di iscrizione nell'elenco del CPGT

Nel modello di domanda di iscrizione, scaricabile dal sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (versione aggiornata all'11 dicembre 2020), si richiede ai candidati di dichiarare non soltanto il proprio titolo di studio e gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale territoriale, ma anche di essere **iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio** tenuto presso l'Ufficio di Giustizia Ordinaria

(Tribunale o Corte di Appello), specificando la sezione/categoria professionale e la propria specializzazione, e di **non esercitare attività difensiva** dinanzi ad organi della Giustizia Tributaria.

Le critiche al divieto di esercizio di attività difensiva

Quest'ultima dichiarazione è stata oggetto di aspre critiche perché essa **implicitamente presuppone il divieto di esercitare attività difensiva** dinanzi alle Commissioni Tributarie, vale a dire un requisito che non è previsto dalla disciplina di cui agli articoli da 12 a 23 disp. att. c.p.c..

La problematica è stata segnalata al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Con una lettera del 22 dicembre 2020 **Massimo Miani** ha espresso le proprie perplessità rispetto a tale previsione non soltanto per ragioni squisitamente giuridiche, ma anche per l'evidente **squilibrio concorrenziale** che si determinerebbe a detrimento di alcune categorie di professionisti: infatti, mentre un avvocato può essere

iscritto all'albo dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari e contemporaneamente svolgere attività di assistenza legale dinanzi alla giurisdizione ordinaria, lo stesso professionista (o un dottore commercialista) non potrebbe risultare iscritto all'elenco tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e assumere la difesa nanti le Commissioni tributarie. Nella missiva si osserva inoltre che "escludere i difensori tributari dall'elenco speciale in via di implementazione priverebbe l'organo giudicante della maggior parte dei professionisti dotati di quella "**speciale competenza tecnica**" nella materia tributaria che - quella sì - costituisce un requisito necessario per svolgere il ruolo di Ausiliario della Giustizia tributaria".

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si appresta ora a **modificare** il modello di domanda di iscrizione con la cancellazione di tale dichiarazione: ne consegue che, analogamente a quanto avviene per la giustizia ordinaria, anche per la giustizia tributaria le **incompatibilità** saranno oggetto di valutazione da parte dell'organo giurisdizionale che nomina l'ausiliario secondo i criteri di cui all'art. 51 c.p.c..

Fisco

Dalle Dogane

OPERA: differita al 28 febbraio 2021 la nuova modalità di pagamento per l'area Accise

La nuova sezione denominata OPERA (Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica) entra in vigore il 28 febbraio 2021 con riferimento all'area accise. Lo ha previsto l'Agenzia delle Dogane mediante la modifica alla Determinazione Direttoriale n.413976 del 13 novembre 2020, con la nuova determinazione n. 24552 del 25 gennaio 2021. Il nuovo strumento di pagamento affianca quelli tradizionali, come ad esempio il modello F24 utilizzato per il pagamento delle accise, il bonifico bancario per il pagamento dei diritti doganali e il pagamento dei saldi mensili di alcuni giochi.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la determinazione del 25 gennaio 2021 inerente il portale **OPERA** (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica) per il pagamento dei tributi accise, dogane e monopoli tramite il **canale pagoPA**.

La nuova determinazione richiama con riferimento alla decorrenza quella dello scorso 13 novembre riguardante l'introduzione del portale.

In particolare si prevede che la Determinazione Direttoriale n.413976 del 13 novembre 2020 entra in vigore il 28 febbraio 2021 per quanto riguarda il settore accise.

Adesso è quindi disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) una nuova sezione denominata OPERA (Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica) che consente di eseguire i pagamenti dei tributi amministrati da ADM, tramite la piattaforma pagoPA; questo strumento di pagamento affianca quelli tradizionali, come ad esempio il modello F24 utilizzato per il pagamento delle accise, il bonifico bancario per il pagamento dei diritti doganali e il pagamento dei saldi mensili di alcuni giochi.

I tributi gestiti da OPERA sono raggruppati nelle tre aree Accise, Dogane e Monopoli (Giochi e Tabacchi) e a ciascuna area appartengono due o più categorie o settori d'imposta.

L'operatore/utente può scegliere l'area e/o la categoria d'interesse per visualizzare l'elenco dei debiti pre-costituiti dal sistema riconducibili alla sua **posizione debitoria**.

Inoltre può selezionare uno o più debiti presenti nell'elenco e aggiungerli al carrello dei pagamenti; con l'attivazione del pulsante "**completa il pagamento**" è indirizzato sulla piattaforma pagoPA dove:

- indica un **indirizzo mail** su cui ricevere la comunicazione sull'esito della transazione;

- sceglie la **modalità di pagamento** tra le proposte (carta di credito/debito, conto corrente, altre modalità di pagamento come ad esempio PayPal);

- conferma il pagamento**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, determinazione 25/01/2021, n. 24552

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Sistema Integrato del Territorio (SIT): sarà attivo dal 1° febbraio 2021

Dal 1° febbraio 2021 è attivato progressivamente sull'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il sistema tecnologico denominato Sistema Integrato del Territorio (SIT), per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata. Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 26 gennaio 2021 n. 20143 con cui ha anche disciplinato le modalità di visura e consultazione di atti e elaborati catastali, sia presso gli uffici dell'Agenzia, sia per via telematica, nonché le modalità di accesso telematico alla base dei dati catastali da parte dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 20143 del 26 gennaio 2021 riguardante la modalità di consultazione delle **banche dati catastali**.

Il nuovo provvedimento prevede l'attivazione progressiva del **Sistema Integrato del Territorio (SIT)**, nel quale sono conservati gli atti e gli elaborati catastali registrati nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Sono inoltre disciplinate le modalità di visura e consultazione di atti e elaborati catastali, sia presso gli uffici dell'Agenzia, sia per via telematica, nonché le modalità di accesso telematico alla base dei dati

catastali da parte dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni.

Sistema Integrato del Territorio

Dal 1° febbraio 2021 è attivato progressivamente sull'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il sistema tecnologico denominato **Sistema Integrato del Territorio (SIT)**, per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché in materia di anagrafe immobiliare integrata.

Per la **conservazione degli atti catastali** e degli elaborati catastali l'Agenzia delle Entrate si avvale degli strumenti gestionali e degli archivi informatizzati che costituiscono il SIT.

I dati presenti negli **archivi del SIT** costituiscono l'informazione primaria ed originale delle risultanze informatizzate degli atti e degli elaborati catastali.

Le visure catastali

Le visure degli atti e degli **elaborati catastali** presenti nel SIT sono consentite in conformità a quanto previsto dalla disciplina normativa di riferimento.

In particolare, le **stampe** ottenute non costituiscono certificazione e non contengono attestazione di conformità. Gli **atti catastali**, gli elaborati planimetrici e i documenti tecnici d'ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico sono visionabili da chiunque, per via telematica o presso l'ufficio.

Le **visure per via telematica** sono effettuate tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia, salvo il pagamento dei tributi speciali catastali.

La consultazione delle **planimetrie delle unità immobiliari urbane** è consentita a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unità immobiliare ovvero di chi possa dimostrare di agire per conto di questi.

L'accesso alle **planimetrie catastali** è in ogni caso consentito per l'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, di difesa e sicurezza nazionale, di polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria, nonché di gestione delle emergenze e delle funzioni in ambito di protezione civile.

La **consultazione** è inoltre consentita ai Comuni per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale e alle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso rimane la visura degli atti ed elaborati catastali disponibili su supporto cartaceo e non presenti nel sistema informativo, consentita a vista.

Sono rilasciabili da sistema informativo le **visure degli atti catastali**:

- per soggetto;
- per immobile;
- elenco immobili;
- porzione della mappa.

Inoltre sono rilasciabili da sistema informativo i seguenti **elaborati catastali**:

- elaborati planimetrici degli immobili;
- libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico;

- monografie dei punti fiduciali;
- elenchi delle coordinate dei punti fiduciali;

infine, sono **consultabili a vista**:

- gli atti catastali su supporto cartaceo;
- gli atti di aggiornamento geometrico;
- le monografie dei punti trigonometrici catastali;
- gli elaborati catastali, qualora esclusivamente su supporto cartaceo.

Le **visure per via telematica** sono effettuate tramite:

- i servizi ad accesso diretto disponibili sul sito internet istituzionale dell'Agenzia, previa accettazione delle condizioni di servizio e pagamento dei tributi dovuti;
- i servizi disponibili nell'area ad accesso autenticato del sito internet istituzionale, previa adesione alle condizioni di servizio e pagamento dei tributi dovuti.

La **consultazione telematica** effettuata in esenzione da tributi è consentita esclusivamente tramite accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale disponibili nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia, previa adesione alle specifiche condizioni di servizio.

Per richiedere le visure presso gli uffici e presso gli sportelli catastali decentrati l'utente presenta apposita richiesta sui modelli conformi a quelli pubblicati nel sito internet dell'Agenzia.

Per accedere alla base dei **dati catastali**, le pubbliche amministrazioni utilizzano i SMIDT, aderendo alle specifiche condizioni di servizio disponibili nel sito internet dell'Agenzia.

La pubblica amministrazione, all'atto **dell'adesione ai SMIDT**, attesta che la fruizione della base dei dati catastali è necessaria per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti dalla stessa delegati, dei propri compiti istituzionali.

Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i dati acquisiti all'interno dei propri sistemi informativi, per lo svolgimento, anche in forma associata, di compiti istituzionali, nonché integrarli, sotto la propria responsabilità, all'interno di servizi attinenti i medesimi compiti.

L'utilizzo delle informazioni da parte di soggetti incaricati dello svolgimento di attività e servizi per conto della pubblica amministrazione delegante è effettuato

sotto la responsabilità di quest'ultima, che assume ogni conseguente responsabilità in ordine all'integrità e alla correttezza delle medesime informazioni, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Infine, occorre evidenziare che la **base dei dati catastali** è resa disponibile ai Comuni, alle Comunità Montane e isolate e alle Unioni di Comuni attraverso gli appositi servizi telematici dell'Agenzia.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 26/01/2021, n. 20143

Lavoro e Previdenza

Misure organizzative "graduali"

Rifiuto del lavoratore di vaccinarsi: cosa deve fare il datore di lavoro

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dotttrinalavoro.it

Avviata la campagna vaccinale contro il Covid-19. Tra qualche mese i datori di lavoro potranno chiedere ai dipendenti che si vaccinino per tutelare la salute nei luoghi di lavoro e per necessità dei clienti/committenti. Qualora il lavoratore dovesse rifiutarsi, l'azienda deve chiedere che lo stesso venga sottoposto a visita presso il medico competente, al fine di verificare la fondatezza medico-scientifica del diniego, come nel caso di lavoratori affetti da allergia ai farmaci o in stato di gravidanza allergici o in caso di lavoratori "fragili". Cosa è tenuto a fare il datore di lavoro in tali ipotesi? Come invece gestire il rifiuto dettato da motivazioni personali?

Tra qualche mese il vaccino sarà accessibile a tutta la popolazione e i **datori di lavoro**, per esigenze interne o piuttosto per necessità dei propri **clienti/commit-tenti**, si troveranno a richiedere, ai **lavoratori**, l'effettuazione del **vaccino**, che potrà essere addirittura considerato un plus per la scelta del proprio fornitore (pensate a ditte che forniscono servizi di pulizia o mensa all'interno di altre aziende).

In attesa di una sorta di **passaporto vaccinale**, il datore di lavoro dovrà adoperarsi per **rendere Covid-free** la propria azienda e con essa i propri lavoratori, ciò anche per una più facile ripresa della completa attività lavorativa e per evitare **blocchi alla produzione** dovuti ai contagi che si potranno ancora verificare al proprio interno.

Ad oggi, l'azienda non potrebbe **imporre il vaccino** adducendo quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, in quanto manca l'obbligatorietà, per legge, alla sua somministrazione. Infatti, il secondo comma dell'articolo 32, dispone che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".

Contra leggi Sul vaccino per i lavoratori contro il Covid-19 si applichi la legge!

Partendo da questo presupposto è il caso di valutare la **gradualità degli interventi** che il datore di lavoro può introdurre, qualora vi sia un **diniego al vaccino** da parte del prestatore di lavoro.

Lavoratori a stretto contatto con i pazienti

Prima di entrare nel merito dei passaggi necessari, ritengo di escludere dalla trattazione le **strutture sanitarie** e le **RSA** (Residenza sanitaria assistenziale), per le quali, a mio avviso, vige un principio di obbligatorietà all'effettuazione del vaccino da parte di quei lavoratori che operano a stretto contatto con i pazienti, in base a quanto previsto dall'articolo 2087 del codice civile e dall'articolo 279 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (Decreto Legislativo 81/2008). In particolare, l'articolo 2087 c.c. dispone, a carico

dell'imprenditore, "l'obbligo di **tutelare l'integrità psicofisica** dei dipendenti mediante l'adozione ed il mantenimento in efficienza dei presidi antinfortunistici atti a preservare i lavoratori dai rischi connessi alla loro attività.". Inoltre, l'articolo 279 del TU sulla Salute e Sicurezza prescrive, in capo al datore di lavoro, "la messa a disposizione di **vaccini efficaci** per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione" ovvero "l'allontanamento temporaneo del lavoratore".

Altri lavoratori

Per quanto riguarda le altre attività lavorative, ritengo, comunque, che la richiesta della previa esecuzione del vaccino all'effettuazione della prestazione lavorativa, potrà essere considerata legittima soltanto dopo aver verificato i seguenti fattori:

- a) tipologia dell'**attività svolta**, ad esempio, per coloro che svolgono attività che prevedono un contatto con i cibi.
- b) **persone frequentate** dal lavoratore durante la prestazione lavorativa (colleghi e/o clienti), attraverso una interazione che non permette il rispetto del c.d. distanziamento sociale.
- c) **ambiente di lavoro** che, anche in questo caso, potrebbe essere inidoneo al distanziamento minimo, previsto, insieme agli altri dispositivi di protezione individuale, per ridurre il rischio di contagio.

Rifiuto della vaccinazione

Qualora il lavoratore risponda negativamente alla richiesta del proprio datore di lavoro, quest'ultimo dovrebbe inviarlo a **visita presso il medico competente**, al fine di verificare il motivo del diniego. Motivo che potrebbe essere legittimo, in quanto non dipendente dalla volontà del lavoratore stesso (esempio cd. no vax), ma potrebbe essere dovuto ad una **patologia incompatibile** con la somministrazione del vaccino, quale, ad esempio, la presenza di una allergia ai farmaci o uno stato di gravidanza.

Soprattutto nel secondo caso, allorquando il rifiuto alla vaccinazione sia supportato da una **motivazione medico-scientifica** e l'ostacolo all'assolvimento della prestazione lavorativa non sia imputabile al prestatore di lavoro, il datore di lavoro si dovrà attivare per trovare **strade alternative** che non siano di intralcio alla limitazione dei contagi e lo potrà fare ricorrendo a questa gradualità di interventi:

1. verificare la possibilità che la prestazione lavorativa possa avvenire da remoto (**smart working**);
2. spostare il lavoratore ad **altre attività**, compatibili con i fattori sopra evidenziati (rispetto del distanziamento con altri soggetti) e con la professionalità posseduta,
3. spostare il lavoratore ad **altre mansioni**, anche inferiori, rispetto a quelle possedute; sempre verificando la professionalità in capo al lavoratore,
4. trasferire il lavoratore ad un'**altra unità produttiva** o cantiere ove siano rispettati i fattori sopra evidenziati,
5. **sospendere il lavoratore** dall'attività lavorativa.

Su quest'ultimo punto, sarebbe auspicabile che il legislatore intervenga e assimili i lavoratori impossibilitati a fare il vaccino, in virtù di una problematica di natura fisica (es. **allergici**), ai **lavoratori "fragili"** (cd. immunodepressi) previsti dal comma 2, dell'articolo 26, del Decreto-legge n. 18/2020, per i quali il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Viceversa, qualora il diniego al vaccino, da parte del lavoratore, sia dovuto ad una **valutazione personale e non scientifica** (c.d. "no vax"), la sospensione dall'attività lavorativa e dalla **retribuzione** potrebbe essere la soluzione primaria, in quanto il datore di lavoro non è obbligato a conciliare le pretese personali del lavoratore, che non siano supportate da evidenze

medico-scientifiche, dall'esigenza aziendale di ridurre i contagi.

Considerazioni finali

Lo stesso articolo 20, del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (Decreto Legislativo 81/2008), stabilisce che "ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro."

Ma fin quanto il lavoratore potrà essere **sospeso dall'attività lavorativa in presenza**? A mio avviso, fino alla immunità di gruppo (cd. immunità di gregge) e cioè quel fenomeno per cui, una volta raggiunto un **livello di copertura vaccinale**, considerato sufficiente all'interno della popolazione, si potranno considerare al sicuro anche le persone non vaccinate.

In una intervista, dello scorso 17 gennaio, Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha dichiarato che "riusciremo ad avere questa immunità di comunità quando riusciremo a vaccinare il **70% dei residenti**" (fonte AGI).

Il dato va comunque in controtendenza con una dichiarazione dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la quale ha affermato che "mai nella storia della salute pubblica l'immunità di gregge è stata utilizzata come strategia per rispondere a un'epidemia, per non parlare di una pandemia. È scientificamente ed eticamente problematico."

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti INPS

DURC online: quando è valido il criterio dello scostamento non grave

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

La procedura di verifica della regolarità contributiva dei datori di lavoro, c.d. DURC on line, consente alle aziende interessate e ai loro clienti, pubblici o privati, di controllare in tempo reale lo stato di correttezza di adempimenti e versamenti. Proprio con riferimento ai criteri generali di regolarità, l'INPS è intervenuta a chiarire le regole di ammissibilità dello scostamento non grave valido per gli enti previdenziali che costituiscono parte attiva della procedura di verifica (INPS, INAIL e Casse edili). In quali casi è possibile ottenere il rilascio del DURC positivo pur sussistendo un debito contributivo? Lo chiarisce l'INPS con il messaggio n. 213 del 2021.

Le **imprese** e i **lavoratori autonomi** che intendono verificare la **regolarità dei propri pagamenti** in favore di **INPS, INAIL e Casse edili** possono inoltrare **richiesta** esclusivamente **in via telematica** al fine di ottenere il cosiddetto **"DURC On Line"** che, a partire dal 2015 ha sostituito il precedente Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Caratteristiche del "DURC On Line"

La verifica sulla regolarità consente alle aziende di ottenere riscontro in tempo reale riguardo **lo stato dei loro adempimenti contributivi** e riguarda esclusivamente i **pagamenti scaduti** sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente quello in cui viene richiesto il DURC.

La procedura telematica unificata interroga contemporaneamente gli **archivi INPS, INAIL e Cassa Edile**, quest'ultima per quanto concerne le imprese inquadrata a fini previdenziali nei settori edilizia - industria ed edilizia - artigianato e, ai soli fini del DURC, le aziende che applicano i CCNL dell'edilizia.

Il requisito della regolarità contributiva è necessario affinché l'impresa possa legittimamente godere dei **benefici contributivi o normativi**.

N.B. Non rientrano nella categoria dei "benefici contributivi" i **regimi di "sottocontribuzione"** che si applicano a:

- determinati settori produttivi (lavoratori agricoli o marittimi);
- particolari territori (zone montane o a declino industriale);
- specifiche tipologie contrattuali (contratto di apprendistato).

Il DURC è altresì necessario nell'ambito delle **procedure di appalto** di opere pubbliche o nei lavori privati dell'edilizia.

Condizioni non ostative al rilascio del DURC

Esistono alcuni casi particolari non ostativi al rilascio

del DURC:

- **scostamento "non grave"** tra somme versate e dovute, nei confronti di ciascun ente, intendendosi per "non grave" un'inadempienza pari o inferiore a 150 euro, comprensivi di eventuali somme accessorie (ad esempio interessi e sanzioni);
- **esistenza di crediti in fase amministrativa**, oggetto di compensazione, per i quali sia stato verificato il credito;
- **crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo**;
- **crediti affidati all'azione di recupero** da parte degli Agenti della riscossione, con sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
- **sospensione dei pagamenti** in virtù di provvedimenti normativi;
- **rateazioni** concesse da INPS, INAIL, Cassa edile o Agenti della riscossione.

Ultimi chiarimenti INPS

Da ultimo, l'INPS è intervenuto con il messaggio n. 213 del 19 gennaio 2021 a fornire importanti chiarimenti riguardo le corrette modalità di **applicazione del criterio dello scostamento non grave** previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, articolo 3, comma 3, in materia di verifica della regolarità contributiva, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.

L'Istituto chiarisce che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in ciascuna Gestione nella quale l'**omissione** si è determinata che risulti **pari o inferiore a 150,00 euro** comprensivi di eventuali accessori di legge.

La rilevanza della condizione dello scostamento opera con riguardo al momento in cui viene generato in automatico dal sistema l'esito della verifica all'atto dell'interrogazione.

Il criterio dello scostamento non grave viene dunque

ad essere valutato tenendo conto del **valore “fotografato”** al momento dell’effettuazione della **verifica automatizzata** con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.

Qualora, a seguito della proposta di esito automatizzato irregolare, sia notificato al contribuente l’**invito a regolarizzare**, le esposizioni debitorie, fatta salva l’ipotesi di annullamento parziale o totale delle stesse a seguito dei chiarimenti forniti dall’interessato, dovranno essere interamente versate per determinare la formazione di un esito regolare.

Anche l’eventuale **regolarizzazione parziale** che determini un **debito residuo** di importo pari o inferiore a € 150,00 per tutte o solo alcune delle Gestioni previdenziali evidenziate nell’invito regolarizzare comporterà la formazione di un **Documento irregolare** denominato “Verifica regolarità contributiva”, indipendentemente dall’importo residuo non versato. Resta infatti esclusa in questa fase del procedimento, per le ragioni sopra riportate, l’applicabilità del

criterio dello scostamento non grave.

Ne deriva che, nel caso di regolarizzazione parziale, non trovando applicazione il criterio dello scostamento non grave, l’**attestazione di irregolarità** avverrà per l’importo residuo non pagato anche se di valore pari o inferiore a quello dello scostamento individuato in € 150,00 per Gestione.

Annullamento del Durc on Line o “Verifica regolarità contributiva”

Ulteriori novità riguardano il procedimento di annullamento, attivabile **d’ufficio ovvero su richiesta dell’interessato**, di un documento di regolarità contributiva già generato dal sistema.

Il procedimento di annullamento prevede che, a conclusione dello stesso, il sistema Durc On Line notifichi con PEC, tramite il canale INPS COMUNICA, l’avvenuto annullamento del Documento a tutti i soggetti che hanno effettuato l’interrogazione sul portale istituzionale INPS.

A tal fine, nella sezione “Annullamenti” è stata inserita la **nuova funzione “Gestione Notifiche”**.



La procedura prevede la possibilità di effettuare la **ricerca puntuale** con l’indicazione del **codice fiscale**, della **matricola dell’operatore**, dell’**identificativo**

INPS della pratica, del periodo e della sede.

E’ altresì consentita la ricerca utilizzando i seguenti parametri:

Gestione Notifiche Annullamento

Selezionare i parametri di ricerca

Cerca quelli da inviare * ☐ Inviati pec ☐ In errore ☐

Cod. Fiscale: Matricola: Identificativo:

dal al Cerca per tutte le sedi ☐ Cerca solo sulla tua sede *

1. **“da inviare”** che fornisce l’elenco degli annullamenti appena effettuati per i quali non è ancora stato attivato il processo di notifica;

2. **“inviati PEC”** che fornisce l’elenco degli annullamenti per i quali il procedimento di notifica si è perfezionato;

3. **“in errore”** che fornisce l’elenco degli annullamenti per i quali la notifica non è andata a buon fine.

Crediti in gestione presso gli Agenti della Riscossione in definizione agevolata

Nella “sezione ruoli” delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito sono evidenziate in “verde” le **partite a debito** comprese nella definizione agevolata, a solo scopo informativo per consentire all’operatore di visualizzare lo stato delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.

Le stesse partite non concorrono alla determinazione

dell’importo dell’irregolarità? in quanto il valore indicato nel campo **“definizione agevolata”** è pari o superiore a quello indicato nel campo del debito “residuo”. Ne consegue che le relative cartelle di pagamento e i relativi avvisi di addebito restano esclusi dalla proposta di formazione dell’invito a regolarizzare.

Le ulteriori **cartelle di pagamento e avvisi di addebito** per i quali non tutte le partite a debito sono comprese nella definizione agevolata e che pertanto concorrono alla determinazione dell’importo dell’irregolarità? sono esposti senza alcuna diversa colorazione. In tal caso la visualizzazione evidenzia nel campo del debito “residuo” un valore maggiore di quello riportato nel corrispondente campo “definizione agevolata”.

La differenza tra i due valori costituisce l’**importo dell’irregolarità?** che viene considerato ai fini della proposta dell’invito a regolarizzare.

Dettaglio ruoli													
Stato	Importo isc.	Sgravii	Ricorso	Pagamento INPS	Rimborsato	Sospeso	Dilazione		Compensazione		Residuo	Mora Residuo	Definizione Agevolata
							Stato	Importo	SIN	Importo			
Notificata	€ 760,93	€ 737,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	No	—	No	—	€ 23,03	€ 0,00	€ 23,03 ⓘ
esp. Assoluta	€ 1.321,49	€ 383,57	€ 404,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	No	—	No	—	€ 762,09	€ 0,00	€ 762,09 ⓘ
Notificata	€ 677,56	€ 0,00	€ 662,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	No	—	No	—	€ 15,56	€ 0,00	€ 15,56 ⓘ
Notificata	€ 678,85	€ 0,00	€ 238,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	No	—	No	—	€ 440,19	€ 0,00	€ 440,19 ⓘ
pensione in otto	€ 24.742,29	€ 0,00	€ 24.531,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.742,29	In attesa	€ 2.102,27	No	—	€ 210,45	€ 0,00	€ 210,45 ⓘ

Restano confermate le modalità di esposizione delle partite a debito che non sono interessate dal

procedimento di definizione agevolata.

Lavoro e Previdenza

Nel Libretto famiglia

Bonus baby sitter: prestazioni di lavoro da inserire entro il 28 febbraio

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Prorogato il termine per la fruizione del bonus baby sitter attraverso l'inserimento, nel Libretto Famiglia, delle prestazioni di lavoro svolte nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 in occasione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il nuovo termine (28 febbraio 2021) coincide con quello concesso per l'utilizzo del bonus per i servizi di baby-sitting nelle c.d. zone rosse. L'INPS, con il messaggio n. 101 del 2021, spiega come fare per inserire il voucher sul libretto Famiglia.

Più tempo per ottenere il **bonus baby sitter**. L'INPS, con il messaggio 13 gennaio 2021, n. 101, proroga al **28 febbraio 2021** (dal 31 dicembre 2020) la scadenza del termine per l'inserimento delle **prestazioni di lavoro svolte nel Libretto Famiglia** per coloro che hanno ottenuto o che sono ancora in attesa di risposta da parte dell'Istituto in merito alla domanda - già presentata - per il bonus baby sitter previsto dal Cura Italia per il periodo **dal 5 marzo al 31 agosto 2020**.

Il nuovo termine coincide con la scadenza stabilita per il bonus per servizi di baby-sitting, riconosciuto limitatamente alle c.d. **zone rosse** e dall'articolo 14 del decreto Ristori bis, successivamente abrogato e riassorbito (art. 13-terdecies) dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del **decreto Ristori**.

Pertanto tutte le prestazioni svolte nei periodi "tutelati" dal legislatore potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021.

Vediamo chi vi è tenuto e come fare.

Bonus per i servizi di baby-sitting Covid 19

In alternativa al congedo parentale Covid 19, è stata prevista la possibilità di fruire di un **bonus straordinario** per i servizi di baby-sitting al fine di remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di **sospensione delle attività didattiche dei figli** a causa dell'emergenza Covid-19.

Dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 per un'ampia platea di beneficiari

In occasione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il decreto Cura Italia (articolo 23 e articolo 25 del D.L. n. 18/2020), come modificato dal decreto Rilancio, ha riconosciuto il diritto di fruire di un bonus baby sitter:

- per l'**importo massimo di 1.200 euro**, a lavoratori **dipendenti** del settore privato, agli iscritti in via esclusiva alla **Gestione separata**, ad **autonomi** iscritti all'INPS e agli iscritti alle casse professionali (per

questi ultimi subordinatamente alla comunicazione delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari);

- nel **limite massimo complessivo di 2.000 euro**, a lavoratori dipendenti del **settore sanitario**, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari), personale del comparto **sicurezza, difesa e soccorso pubblico** impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus spetta (anche ai **genitori affidatari**) per i **figli di età non superiore a 12 anni**, alla data del 5 marzo 2020 o senza limite d'età, in presenza di **figli con handicap** in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Le misure trovano applicazione limitatamente al periodo **dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020**.

I bonus possono spettare anche in caso di **lavoro agile** da parte del richiedente e dell'altro genitore lavoratore, nonché in caso di **congedo di maternità, ferie e congedo parentale** (circolare n. 73/2020) e anche se le prestazioni sono rese (circolare n. 44/2020):

- da **soggetti** con i quali il genitore beneficiario abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un **rapporto di lavoro subordinato** o di **collaborazione coordinata e continuativa**;

- da **familiari**, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato).

N.B. In alternativa al bonus baby sitter, da utilizzare mediante il Libretto Famiglia, il decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020) ha previsto la possibilità di optare, per una parte o per tutto l'importo spettante, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Dal 9 novembre 2020 nelle zone rosse

Dal 9 novembre 2020 (e fino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe) è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting a favore dei genitori che lavorano nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto, ovvero nelle c.d. **zone rosse**.

Il bonus per servizi di baby-sitting, del **valore massimo complessivo di 1.000 euro**, è erogabile esclusivamente:

- in favore degli alunni delle **classi seconda e terza media** per i genitori richiedenti conviventi con il minore e residenti nel territorio delle c.d. zone rosse al momento della domanda;
- ai lavoratori genitori di alunni delle scuole iscritti alla **Gestione separata** (all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli **artigiani**, degli **esercenti attività commerciali** e dei **coltivatori diretti, mezzadri e coloni** purché non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa **non possa essere svolta in modalità agile** o smart working e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di **strumenti di sostegno al reddito**, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, oppure altro genitore disoccupato.

A differenza di quanto chiarito per il bonus di cui al Cura Italia, il bonus baby-sitting in commento non è riconosciuto per le **prestazioni rese dai familiari**. Si conferma invece la possibilità di impiegare i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Leggi anche Bonus per servizi di baby-sitting a autonomi e professionisti: come chiederli

Erogazione mediante il Libretto Famiglia

L'INPS, con il messaggio 13 gennaio 2021, n. 101, torna sul bonus baby sitting previsto dal Cura Italia

(per il quale il termine di presentazione delle domande è scaduto il 31 agosto 2020) comunicando che le prestazioni svolte nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 possono essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali **entro il 28 febbraio 2021**, ovvero lo stesso termine previsto per il bonus baby-sitting nelle c.d. zone rosse. L'Istituto ha assicurato di concludere la lavorazione di tutte le **domande residue** entro e non oltre il **12 febbraio 2021**.

In caso di accoglimento della domanda, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore dovranno registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it accedendo alla procedura:

- **direttamente**, con l'utilizzo delle credenziali personali;
- avvalendosi dei servizi del **Contact Center Multicanale**;
- tramite **Enti di patronato** di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

L'INPS fa presente che all'atto della registrazione, il prestatore dovrà compilare i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni ed **indicare correttamente l'IBAN**, in quanto l'Istituto è esonerato da responsabilità nel caso in cui il pagamento non vada a buon fine a causa di eventuali errori.

Al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà comunicare l'intenzione di usufruire del **"Bonus Covid 19"** per il pagamento della prestazione e verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività **"Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 - Misure COVID 19)"**.

Il genitore beneficiario dovrà poi procedere alla c.d. **appropriazione telematica** del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (SMS, indirizzo e-mail o PEC). Con l'appropriazione del bonus si visualizzerà nel "portafoglio elettronico" l'importo concesso e sarà possibile disporre per la remunerazione delle prestazioni lavorative.

Le prestazioni di lavoro inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso.

Lavoro e Previdenza

Corte di Giustizia UE

Disabilità: quando il mancato versamento dell'integrazione salariale può essere discriminante

Una prassi di un datore di lavoro consistente nel versare un'integrazione salariale ai lavoratori disabili che hanno presentato il loro certificato di riconoscimento di disabilità dopo una data fissata dal medesimo datore di lavoro, e non anche ai lavoratori disabili che avevano presentato tale certificato prima di tale data, può costituire una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla disabilità. È quanto dichiara la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 26 gennaio 2021 nella causa n. C-16/19.

La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nella causa n. C-16/19 per fornire chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16) e in particolare in merito al **versamento di un'integrazione salariale**.

Il procedimento riguarda una lavoratrice che ha lavorato presso un ospedale a Cracovia (Polonia) dall'ottobre 2011 al settembre 2016. Nel dicembre 2011, ha ottenuto un certificato di riconoscimento di disabilità, che ha trasmesso al suo datore di lavoro lo stesso mese. Al fine di ridurre l'importo dei contributi dell'ospedale al Fondo statale per la riabilitazione delle persone disabili, il direttore di tale ospedale ha deciso, al termine di una **riunione** con il personale tenutasi nella seconda metà del 2013, di concedere un'integrazione salariale mensile ai lavoratori che gli avessero presentato, **successivamente a detta riunione**, un certificato di riconoscimento della loro disabilità. Sulla base di tale decisione, l'integrazione salariale è stata concessa a tredici lavoratori che hanno presentato il proprio certificato dopo tale riunione, mentre altri sedici lavoratori che l'avevano trasmesso prima, non ne hanno beneficiato. In sostanza, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 2 della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che la prassi di un datore di lavoro consistente nell'escludere, a decorrere da una data fissata dal medesimo, dal beneficio di un'integrazione salariale versata ai lavoratori disabili dietro presentazione di un certificato di riconoscimento di disabilità coloro che avevano già presentato allo stesso datore di lavoro un simile certificato prima della suddetta data

può rientrare nella «**nozione di discriminazione**».

Sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 26 gennaio 2021 ricorda innanzi tutto che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78, nei limiti dei poteri conferiti all'Unione, l'ambito di applicazione della stessa direttiva si estende a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene, in particolare, all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione.

La Corte constata che, se è vero che i casi di discriminazione fondata sulla disabilità ai sensi della medesima direttiva sono, di norma, quelli in cui persone disabili sono oggetto di **un trattamento meno favorevole** rispetto a persone non disabili, la tutela conferita da tale direttiva sarebbe tuttavia attenuata se una fattispecie, in cui una simile discriminazione si verifichi all'interno di un gruppo di persone che presentano tutte una disabilità si sottragga, per definizione, al divieto di discriminazione da essa previsto. Il principio della **parità di trattamento** sancito dalla direttiva 2000/78 è infatti volto a **tutelare** un lavoratore che presenta una disabilità **contro qualsiasi discriminazione** basata su di essa, non solo rispetto ai lavoratori non disabili, ma anche rispetto agli altri lavoratori disabili.

Ne consegue che, allorché un datore di lavoro tratta un lavoratore meno favorevolmente di quanto lo sia, lo sia stato o lo sarebbe un altro dei suoi lavoratori in una situazione analoga e, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, consta che tale trattamento sfavorevole è effettuato sulla base della disabilità di questo primo lavoratore, in quanto si basa su **un criterio inscindibilmente legato a tale disabilità, un trattamento del genere è contrario al divieto di discriminazione diretta** di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

Nel caso in esame è **evidente la differenza di trattamento**, poiché i lavoratori disabili che avevano presentato all'ospedale di cui al procedimento principale il proprio certificato di riconoscimento di disabilità prima della data della riunione, sono stati trattati meno favorevolmente rispetto ai lavoratori disabili che, a tale data, non avevano ancora presentato il proprio certificato, dal momento che solo questi ultimi disponevano della possibilità di beneficiare dell'integrazione salariale proposta dal loro datore di lavoro, fornendogli, a decorrere da tale data, un certificato di riconoscimento di disabilità.

Il datore di lavoro non sembra aver lasciato la possibilità ai lavoratori disabili che gli avevano già presentato

il loro certificato di presentarlo nuovamente o di depositarne uno nuovo, al fine di beneficiare di una simile integrazione salariale. Da ciò si evince che la decisione del datore di lavoro potrebbe essere stata tale da **porre definitivamente nell'impossibilità di soddisfare tale condizione temporale** un gruppo chiaramente identificato di lavoratori, composto dall'insieme dei lavoratori disabili la cui disabilità era necessariamente nota al datore di lavoro al momento dell'istituzione della prassi. Infatti, questi ultimi avevano previamente ufficializzato tale status di disabilità mediante la presentazione di un certificato di riconoscimento di disabilità. Da quanto rilevato la Corte di Giustizia Ue nella sentenza ha dichiarato che:

- "la prassi di un datore di lavoro consistente nel versare un'integrazione salariale ai lavoratori disabili che hanno presentato il loro certificato di riconoscimento di disabilità dopo una data fissata dal medesimo datore di lavoro, e non anche ai lavoratori disabili che avevano presentato tale certificato prima di tale data, **può costituire una discriminazione diretta** qualora risulti che tale prassi è fondata su un criterio inscindibilmente **legato alla disabilità**, in quanto è tale da porre definitivamente nell'impossibilità di soddisfare tale condizione temporale un gruppo chiaramente identificato di lavoratori, composto dall'insieme dei lavoratori disabili la cui disabilità era necessariamente nota al datore di lavoro al momento dell'istituzione di tale prassi;

- tale prassi, benché **apparentemente neutra**, può costituire una **discriminazione indirettamente** fondata sulla disabilità qualora risulti che essa comporta un particolare svantaggio per taluni lavoratori disabili a seconda della natura della loro disabilità, in particolare del carattere manifesto di questa o del fatto che tale disabilità richiede soluzioni ragionevoli alle condizioni di lavoro, senza essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima e senza che i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari".
A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 26/01/2021, causa n. C-16/19

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Sisma Ischia: modalità di ripresa dei versamenti

sospesi

Con il messaggio n. 318 del 2021, l'INPS interviene riguardo la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in seguito al sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Le indicazioni fornite dall'Istituto riguardano i datori di lavoro privati e pubblici, i lavoratori autonomi e i contribuenti iscritti alla Gestione separata, nonché i datori di lavoro agricolo e domestico.

L'INPS, nel messaggio n. 318 del 26 gennaio 2021, fornisce le indicazioni pratiche per la ripresa dei **versamenti sospesi** nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno **dell'Isola di Ischia**.

I versamenti possono essere effettuati in unica soluzione entro il termine del 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Aziende con dipendenti

Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato utilizzando il codice contributo "DSOS" ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito "N965". Il periodo (dal/al) deve essere distinto per anno solare e deve essere compilata una riga per ogni anno interessato, ripetendo gli elementi identificativi. Il periodo massimo che può essere inserito è:

- Settembre 2018-dicembre 2018 - totale oppure diviso 60
- Gennaio 2019-dicembre 2019 - totale oppure diviso 60
- Gennaio 2020-novembre 2020 - totale oppure diviso 60

Artigiani e commercianti

Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli **artigiani e degli esercenti attività commerciali** è necessario utilizzare apposita codeline visualizzabile nel "Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione "Posizione assicurativa - Dilazioni: Mod. F24 Ischia", dove è possibile scaricare anche il relativo modello "F24" precompilato e da utilizzare per il versamento.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

L'importo risultante a debito per effetto della

sospensione potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel "Cassetto previdenziale Aziende agricole".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 26/01/2021, n. 318

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Incentivi all'occupazione: efficacia sotto la lente dei Consulenti del lavoro

Con l'approfondimento del 26 gennaio 2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le numerose tipologie di incentivi volti a promuovere forme di occupazione stabile, in particolare giovani e donne, introdotte negli ultimi anni dal legislatore. L'analisi proposta, ripercorrendo tutte le norme che, dal 2015 ad oggi, hanno introdotto incentivi all'occupazione, si propone, alla luce dei dati raccolti dall'Osservatorio Statistico di Categoria con l'indagine "Sgravi 2015 e 2016: gli effetti sull'occupazione", di esaminare la reale efficacia di queste misure agevolative.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato l'approfondimento del 26 gennaio 2021 con cui esamina il quadro normativo degli incentivi all'occupazione stabile attualmente in vigore in Italia e si interroga sulla efficacia dei provvedimenti alla luce di una serie di dati statistici.

La **Legge di Bilancio 2021**, con particolare riferimento all'**occupazione giovanile stabile**, ha previsto che, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Anche il potenziamento dell'incentivo per l'**assunzione di donne** non costituisce novità assoluta nel nostro ordinamento e non sempre tale da incidere positivamente sul reale andamento occupazionale.

Effetto delle agevolazioni sulle nuove assunzioni

Negli ultimi cinque anni, secondo i dati di fonte Inps, su quasi 7 milioni di assunzioni a tempo indeterminato, circa 2 milioni circa (il 27,8%) sono state effettuate ricorrendo a forme di agevolazione messe a disposizione dalla normativa per promuovere tale tipo di assunzioni. Nel 2015, anno di avvio del contratto a tutele crescenti, la disponibilità di una decontribuzione totale per i successivi tre anni ha fatto sì che su quasi 2 mln di assunzioni, circa 1 milione 119 mila siano state effettuate proprio in applicazione del generoso sgravio messo a disposizione delle aziende.

Nel 2016, la riproposizione dell'**agevolazione contributiva**, seppur in forma ridotta, non ha ottenuto i medesimi esiti. Il numero delle nuove assunzioni, infatti, è calato significativamente, ricollocandosi sui valori fisiologici attorno a 1,2 mln, sebbene il ricorso allo sgravio sia stato significativo, agevolando circa 415 mila assunzioni, pari al 33,7% del totale.

Negli anni successivi, poi, il numero delle assunzioni a tempo indeterminato agevolate si è ridotto sensibilmente.

Conclusioni finali

Alla luce dei dati statistici raccolti ed esaminati dalla **Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro** appare evidente che non sussiste una netta correlazione tra incentivo e dinamica delle assunzioni. Escludendo l'eccezionalità del 2015, caratterizzato da uno sgravio difficilmente riproponibile, emerge una discreta indifferenza della domanda rispetto alla disponibilità di incentivi.

L'analisi mette inoltre in luce l'effetto distorsivo che alcune tipologie di interventi producono sul mercato consistente nel fatto che l'introduzione di rilevanti sistemi di incentivazione porti alla stabilizzazione di rapporti di lavoro preesistenti e un anticipo di assunzioni che sarebbero avvenute con tutta probabilità negli anni successivi, creando un inevitabile effetto aspettativa di nuovi ingenti sgravi che riduce l'efficacia di altre agevolazioni parziali introdotte.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 26/01/2021

Lavoro e Previdenza

Dati 2020

Rapporto 2020 sulle libere professioni: da Confprofessioni l'analisi di opportunità e criticità

Confprofessioni ha presentato il proprio Rapporto annuale sulle libere professioni, contenente i dati raccolti ed analizzati con riferimento al 2020 e dunque alla luce dei riflessi prodotti dalla emergenza sanitaria. Quest'ultima ha accelerato la crisi del lavoro indipendente, soprattutto tra i giovani. Con oltre 1,4 milioni di iscritti agli ordini professionali, l'Italia si conferma il Paese con il maggior numero di professionisti in Europa. Con oltre 30 milioni di euro erogati gli interventi del sistema confederale hanno sostenuto gli studi professionali colpiti dal lockdown. Appare sempre più evidente, come messo in luce anche nel corso dell'intervento del presidente Stella la trasformazione strutturale del lavoro indipendente, dove si salvano solo i liberi professionisti.

Arriva con il V Rapporto sulle libere professioni, redatto da Confprofessioni con riferimento all'anno 2020, un'analisi puntuale degli effetti prodotti dalla emergenza pandemica **Covid-19** sulle libere professioni nel nostro Paese. Nei primi sei mesi del 2020, oltre 30 mila **liberi professionisti** e 170 mila lavoratori indipendenti hanno dovuto abbandonare la propria attività a causa della crisi innescata dalla pandemia.

Il Rapporto, curato dall'Osservatorio libere professioni di Confprofessioni, coordinato dal professor Paolo Feltrin, è stato presentato il 26 gennaio 2021 a Milano in diretta streaming con la partecipazione, tra gli altri, di **Tiziano Treu**, presidente del Cnel; del viceministro dell'Economia, **Antonio Misiani**; del Sottosegretario al Lavoro, **Francesca Puglisi**.

Il Presidente **Gaetano Stella** ha ricordato che il comparto dei liberi professionisti costituisce nel 2019 oltre il 6% degli occupati in Italia e il 27% del complesso del lavoro indipendente. Oltre la metà dei liberi professionisti risiede nel Nord Italia, dove prevalgono soprattutto le professioni scientifiche e quelle che operano nei servizi alle imprese. Tuttavia il Rapporto di Confprofessioni evidenzia la notevole crescita registrata al Sud, tra il 2011 e il 2019, delle attività veterinarie e scientifiche (+76,5%), dei servizi alle imprese (+40%) e del commercio (+23,2%).

Analisi per settore

I settori professionali più colpiti sono quelli legati al commercio, finanza e immobiliare con un calo di quasi

il 14% nel primo trimestre del 2020. Pesante anche il bilancio per i professionisti datori di lavoro che nel primo trimestre del 2020 registrano una flessione del 16,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La contrazione insiste prevalentemente nel Nord Italia (-23,9%), dove scende anche il numero di liberi professionisti senza dipendenti, e nel Centro Italia (-28,3%). In netta controtendenza il Sud Italia, dove la variazione risulta invece positiva per entrambe le componenti e a crescere è soprattutto il numero di datori di lavoro (+15,9%).

Ricorso alle integrazioni salariali

Ad aprile le **Casse di previdenza professionali** hanno accolto oltre 400 mila domande per l'indennità dei 600 euro, introdotta dal decreto "Cura Italia"; mentre a maggio sono quasi 5 milioni le domande dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata pervenute all'Inps, con una percentuale di accoglimento che supera l'80%. Le categorie che hanno fatto maggior ricorso alle indennità sono gli psicologi e i geometri, con una percentuale di domande presentate superiore al 60%. Seguono gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti, e i veterinari con percentuali intorno al 50%. Tutte le altre categorie si attestano sotto il 40%, mentre in coda, sotto il 12%, troviamo quasi tutte le professioni sanitarie e i notai.

Disparità di genere e titolo di studi

Maggiore flessione si è registrata tra le professioniste donne e di età under 34 (-11%), mentre la crescita maggiore si riscontra nella fascia 45-54 anni (+4%). L'86% dei neolaureati nel 2019, infatti, afferma di essere "decisamente disponibile" a forme di lavoro dipendente (contratto a tempo indeterminato/a tutele crescenti, determinato, somministrazione e apprendistato), mentre solo il 28% si dice propenso a forme di lavoro autonomo e in conto proprio, soprattutto tra i laureati in psicologia e nelle discipline scientifiche e ingegneristiche.

In generale, i professionisti con Cassa di previdenza privata si caratterizzano per un reddito medio in crescita (+4,4%) e pari a 35 mila euro al 2019, mentre i secondi vedono calare in misura significativa i propri introiti (-10%) che si attestano al 2019 su una cifra poco superiore ai 15 mila euro, meno della metà di quella delle **professioni ordinistiche**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Confprofessioni, V Rapporto sulle libere professioni in Italia 26/01/2021

Finanziamenti

Per le imprese

Bando ISI Agricoltura 2019-2020: invio delle domande. Come prepararsi al click day

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Conto alla rovescia per il click day del bando ISI Agricoltura 2019-2020. Dalle ore 16 alle ore 16.20 del 28 gennaio 2021, le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria che si sono correttamente registrate entro il 25 gennaio 2021 possono inviare, attraverso lo sportello informatico, la propria domanda. In caso di invii multipli farà fede l'orario di arrivo del primo invio. L'attribuzione dei contributi verrà effettuata dal sistema informatico in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Scatta il click day per il **bando ISI Agricoltura 2019-2020**. Il via è fissato per le **ore 16 del 28 gennaio 2021**. Le **micro e piccole imprese** operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli hanno **20 minuti di tempo** per inviare via internet la propria domanda. Potranno partecipare solo le imprese che si sono correttamente **registrate entro il 25 gennaio 2021**.

Leggi anche [Bando ISI Agricoltura 2019-2020: al via la registrazione per l'inoltro telematico delle domande](#)

L'**iter procedurale** si articola nelle seguenti fasi:

- **autenticazione e pagina di attesa;**
- **invio della domanda.**

Autenticazione e pagina di attesa

La prima fase si apre alle **ore 15** del 28 gennaio 2021. Richiamando la pagina di accesso all'applicazione per l'invio della domanda, acquisita entro il 25 gennaio 2021, sarà possibile accedere alla **pagina di login**.

Si dovrà poi inserire in "**Indirizzo di Posta Elettronica**" l'indirizzo mail utilizzato in fase di registrazione e la password in "**Password**" e infine cliccare su **Accedi**.

A questo punto verrà richiesto di inserire il **codice di verifica** inviato per sms o per chiamata telefonica sul numero indicato in fase di registrazione. In caso venga inserita una password errata per 10 volte, si riceverà il messaggio: "L'account è stato temporaneamente bloccato per impedirne l'uso non autorizzato. Riprovare più tardi."

Il **tempo di logout è di 1 minuto**, passato il quale l'account viene sbloccato ed è possibile effettuare una nuova login. I primi 10 logout sono da 1 minuto. I successivi logout hanno durata più lunga. Questi valori verranno resettati al verificarsi di un login positivo. Il tempo massimo di logout è di 5 ore.

Invio della domanda

Al termine dell'autenticazione si vedrà una pagina di attesa.

Dalle ore 16:00 alle ore 16:20 sarà visualizzabile,

aggiornando la pagina, il **modulo per la convalida e l'inoltro della domanda**.

La **compilazione del modulo** di convalida e inoltro della domanda presuppone l'inserimento di informazioni aventi, per tutti, uguale formato e lunghezza, il cui contenuto è nelle disponibilità dell'utente preposto all'invio della domanda ISI Agricoltura 2019/2020, lasciando tutti i concorrenti nelle medesime condizioni. Cliccando sul tasto "invia" si procederà all'invio della domanda.

L'invio sarà così registrato nei sistemi INAIL e farà fede ai fini della formazione degli **elenchi cronologici provvisori** basati sull'ordine temporale di registrazione sui sistemi INAIL.

Al termine dell'operazione di invio correttamente eseguita l'utente visualizzerà un messaggio di presa in carico.

Il tempo di arrivo sarà rilevato sui sistemi utilizzati da INAIL.

Come specificato nelle regole tecniche per l'inoltro della domanda, pubblicate dall'INAIL lo scorso 21 dicembre 2020:

- non è consentito utilizzare **strumenti automatici di invio**.
- in caso di invii multipli **farà fede l'orario di arrivo del primo invio**;
- sarà inutile ripetere l'invio se il sistema ha già risposto con il **messaggio di presa in carico**. I successivi invii porteranno ad un semplice messaggio informativo sul fatto che l'invio è già stato effettuato;
- qualsiasi azione atta a violare i sistemi informatici, nonché ad interrompere il servizio, costituisce illecito penalmente perseguibile.

Elenchi provvisori delle domande

L'attribuzione dei contributi verrà effettuata dal sistema informatico in base all'**ordine cronologico di arrivo delle domande**.

Gli elenchi provvisori di tutte le richieste inoltrate verranno pubblicati dall'INAIL sul proprio sito **entro 14**

giorni dalla chiusura della sessione di invio, con evidenza di quelle:

- **collocate in posizione utile** per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda e della documentazione a suo completamento;
- risultate **provvisoriamente non ammissibili** per carenza di fondi.

La pubblicazione di tali elenchi sul sito istituzionale dell'INAIL costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda.

Invio della documentazione a conferma

Per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, i soggetti destinatari, a partire dal giorno successivo la pubblicazione degli elenchi cronologici ed entro il termine che sarà comunicato dall'Inail, dovranno far pervenire all'Istituto la seguente documentazione:

- la **domanda telematica** generata dal sistema, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa;
- la **perizia asseverata** con i relativi allegati;
- tutti gli **altri documenti**, previsti per la specifica tipologia di progetto.

La **mancata trasmissione** della documentazione a conferma e completamento della domanda entro il termine previsto comporta la decadenza della domanda stessa.

Elenchi definitivi delle domande

Le risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito della decadenza saranno riassegnate ad altre domande di finanziamento non soddisfatte.

A seguito della redistribuzione verranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi delle domande, con evidenza di quelle:

- **collocate in posizione utile** per l'ammissibilità al

finanziamento;

- **decadute** per mancato invio del modulo di domanda e della documentazione a suo completamento;
- **subentrate**, in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda e della documentazione a suo completamento;
- risultate **definitivamente non ammissibili** al finanziamento per carenza di fondi.

Tali elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento.

Verifica tecnico amministrativa

Per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che risultano confermate a seguito dell'invio della documentazione, **entro 120 giorni dalla scadenza** del periodo utile per il perfezionamento della domanda, l'Inail procederà al riscontro di quanto inviato dal soggetto destinatario allo scopo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi.

Al termine della suddetta verifica, l'INAIL qualora ravvisi la **mancanza di uno o più dei documenti richiesti** o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti, inviterà l'impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti entro il termine perentorio di 30 giorni, pena la non ammissione della domanda.

Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, **entro 10 giorni dal ricevimento** della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

Per il **riesame** sono previsti **60 giorni** dal ricevimento delle osservazioni.

Impresa

Cosa cambia per le aziende

Brexit, nuovi controlli doganali a regime in 3 fasi. Quali sono?

di Silvia Confalonieri - Lawyer - Studio PC&A - P. Centore & Associati

Tre step per arrivare a regime al 1° luglio 2021. E' quanto prevedono le autorità britanniche, con l'intento dichiarato di dare alle aziende il tempo di organizzarsi per la nuova gestione dei flussi doganali. Le facilitazioni variano a seconda del tipo dei beni importati, che si distinguono tra "standard goods" e "controlled goods". Inoltre, all'interno di queste categorie, alcune tipologie di beni sono soggette a regole particolari. Dal 1° luglio 2021 comunque tutti i beni saranno soggetti alle normali procedure doganali e dovranno essere presentate le Safety and Security declaration, dovute per i beni che provengono dall'EU.

Dal 1° gennaio 2021 le aziende italiane che intendono **importare** beni in **Gran Bretagna** devono munirsi di un **codice EORI** e, normalmente, di un **numero di partita IVA** rilasciati dalle autorità britanniche e dovranno acquisire familiarità con le nuove procedure e valutare i costi connessi con i nuovi flussi.

La **richiesta** di una **partita IVA** in Gran Bretagna può essere inoltrata in via **elettronica** e il processo è abbastanza rapido, così come il codice EORI che è uguale al numero di partita IVA con il **prefisso GB**.

Le autorità doganali britanniche, con l'intento dichiarato di dare alle aziende il tempo di organizzarsi per la nuova gestione dei flussi hanno deciso l'introduzione di **facilitazioni** per arrivare a regime al 1° luglio 2021 in tre fasi, a seconda del tipo di bene oggetto dell'importazione.

Le procedure doganali richiedono l'accesso al sistema telematico del Regno Unito e può essere utile rivolgersi ad un agente per la gestione delle pratiche.

Le **date** da tenere presenti sono:

- 1° gennaio 2021;
- 1° aprile 2021;
- 1° luglio 2021.

I beni devono essere distinti tra "**standard goods**", "**controlled goods**" e, all'interno di queste categorie, alcune tipologie di beni soggette a regole particolari.

Dal **1° luglio 2021** tutti i beni saranno soggetti alle **normali procedure** doganali, sanitarie, ecc. e dovranno essere presentate le **Safety and Security declaration** che non sono dovute per i beni che provengono dall'EU fino al 1° luglio 2021.

Leggi anche Brexit: come le aziende devono prepararsi alla nuova gestione doganale

Standard goods

Gli **standard goods** sono tutti i beni che non rientrano nella lista dei "controlled goods".

Devono essere beni in **libera pratica in UE** e devono essere importati in Gran Bretagna al fine dell'immissione in libera pratica, quindi destinati al mercato interno.

Per questi beni l'importatore **può differire** la presentazione della **dichiarazione doganale** completa e il pagamento dei dazi a sei mesi dal **1° gennaio 2021**.

L'**IVA** sarà corrisposta con la **dichiarazione periodica riferita** all'importazione e potrà essere oggetto di aggiustamento quando l'operazione sarà completata con la presentazione della **dichiarazione doganale differita** (Supplementary declaration).

Per la presentazione della Supplementary declaration l'operatore **deve** essere **autorizzato** e **possedere** un **Duty Deferred Account (DDA)** e il **Deferment account number (DAN)**.

È normalmente richiesta la prestazione di garanzia per **importazioni superiori a 10.000 sterline**.

L'operatore ha l'onere di **mantenere traccia** delle **importazioni** nei propri registri dando evidenza di tutti i dati identificativi dei beni e dell'operazione, tra i quali un "**reference number**" che consenta di identificare l'operazione, gli estremi delle fatture, descrizione dei beni, quantità, altri elementi identificativi, valore doganale, data di registrazione, ecc.

Al differimento della dichiarazione e del pagamento sono ammessi gli importatori che non abbiano commesso determinate violazioni in passato e le nuove imprese.

L'importatore di standard goods può comunque decidere di **non avvalersi** dell'opzione e procedere con la **presentazione** della **dichiarazione doganale** e l'assolvimento della **fiscaltà** di confine in base alle regole generali, incluse le normali semplificazioni, che comunque si applicheranno a tutti i beni dal 1° luglio 2021.

Le importazioni di valore **inferiore a 135 sterline** non sono **soggette ad IVA** al momento dell'introduzione nel Regno Unito, ma al momento della successiva vendita dei beni.

Controlled Goods

I **controlled goods** sono i beni inclusi in uno **specifico elenco** consultabile sul sito delle autorità del Regno Unito (HMRC).

Sono compresi:

- alcuni prodotti chimici;
- specie animali e vegetali protette;
- prodotti della pesca;
- fertilizzanti;
- armi, mine;
- diamanti grezzi, ecc.;
- beni soggetti ad accisa, quali bevande alcoliche e tabacco.

Per questi beni si applicano le **normali formalità doganali** fin dal **1° gennaio 2021**, quindi deve essere presentata la **dichiarazione doganale completa** al momento dell'importazione.

Possono essere autorizzati alla presentazione di **dichiarazione semplificata**, al differimento dei pagamenti ecc. in base alle regole generali, **ma non sono ammessi** alla **dichiarazione differita** che è prevista solo per gli standard goods.

Prodotti soggetti a controlli sanitari e fitosanitari

Dal **1° aprile 2021** alcuni beni quali prodotti di origine animale (cd. POAO - es. carne, miele, latte, uova e derivati), pesce e molluschi vivi, alimenti ad alto rischio e mangimi non di origine animale (HRFNAO) o piante, saranno soggetti a una nuova regolamentazione che prevede la presentazione di una "pre-notification" e della relativa documentazione sanitaria, oltre che di altri documenti che variano a seconda del bene importato.

L'importatore dovrà quindi verificare in anticipo i **requisiti** per l'introduzione di tali beni nel Regno Unito.

Altri beni particolari

Sono previste regole e procedure particolari applicabili fin dal **1° gennaio 2021** alle importazioni di alcune categorie di beni quali:

- beni oggetto di **convenzioni internazionali** (es. specie animali e vegetali in estinzione - CITES, idrofluorocarburi, carnet ATA, ecc.);
- alcuni **beni soggetti a controlli sanitari o fitosanitari** (es. prodotti di origine animale, ittici, animali vivi, piante, ecc.), merci sottoposte ad **accisa, altri beni**, tra i quali ad esempio, acqua in bottiglia, armi, medicinali, rifiuti, ecc.

Anche per questi beni dovranno essere effettuate verifiche puntuali sui requisiti di importazione e le procedure.

Operatore economico autorizzato

Con il **Free Trade and Cooperation Agreement** l'UE e il Regno Unito hanno reciprocamente riconosciuto lo status di **AEO (Authorized Economic Operator)** autorizzato in base ai rispettivi regimi.

Questo pone le **aziende AEO** in una **posizione di vantaggio** per quanto riguarda la limitazione dei controlli, l'accesso alle autorizzazioni e l'esonero dalla prestazione di garanzie.

Irlanda del Nord

Come noto, in base al protocollo Irlanda/Irlanda del Nord il trasferimento di beni dall'UE all'Irlanda del Nord **non costituisce importazione**, ma mantiene la natura di **trasferimento intraunionale**. **Costituisce**, invece, importazione il trasferimento di beni **dall'Irlanda del Nord alla Gran Bretagna**.

Impresa

Garante della Privacy

Data breach: le istruzioni per gestire le violazioni di dati

L'Autorità Garante della protezione dei dati personali comunica che sono state adottate le nuove linee guida per gestire la violazione dei dati dal Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb). Le "Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification" si basano sull'analisi dei casi più significativi di violazione dei dati (affrontati dai Garanti privacy nazionali, incluso quello italiano) subiti da banche, ospedali, medie imprese, municipalità, società che offrono servizi online di vario genere. Esse intendono fornire delle indicazioni su come procedere in caso di attacchi ransomware, di esfiltrazione di dati, di perdita o furto di dispositivi e documenti cartacei. Sul documento l'Edpb ha avviato una consultazione pubblica per un periodo di sei settimane che si concluderà il 2 marzo 2021.

L'Autorità Garante della protezione dei dati personali nella newsletter n. 472 del 25 gennaio 2021, comunica che sono state adottate le nuove linee guida per gestire la **violazione dei dati** dal Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb).

Le linee guida intendono fornire delle indicazioni su come procedere in caso di **attacchi ransomware, di esfiltrazione di dati, di perdita o furto di dispositivi e documenti cartacei**. In particolare il Garante intende aiutare imprese e pubblica amministrazione ad **affrontare correttamente** le violazioni dei dati e definire i processi di gestione del rischio.

Le "Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification", approvate nella riunione plenaria del 14 gennaio scorso, si basano sull'analisi dei casi più significativi di violazione dei dati (affrontati dai Garanti privacy nazionali, incluso quello italiano) subiti da banche, ospedali, medie imprese, municipalità, società che offrono servizi online di vario genere. Sul documento l'Edpb ha avviato una **consultazione pubblica** per un periodo di sei settimane che si concluderà **il 2 marzo 2021**.

Per ciascuna casistica, le linee guida presentano:

- esempi di buone o cattive pratiche,
- raccomandano modalità di identificazione e valutazione dei rischi (evidenziando i fattori che meritano particolare considerazione),
- indicano in quali casi chi tratta i dati deve notificare la violazione all'Autorità Garante e, se necessario, informare le persone coinvolte.

Secondo il Garante le mancanze più frequenti che potrebbero portare ad una violazione sono quelle relative:

- **all'omessa cifratura** dei dati che consente a chi li acquisisce in maniera fraudolenta di consultare informazioni riservate;
- la **non corretta gestione dell'autenticazione** degli utenti a siti web, magari a causa dell'utilizzo di password deboli o conservate in chiaro;
- nel settore bancario, **l'impiego di identificativi di sessione** all'interno degli indirizzi web degli utenti, informazioni che facilitano l'accesso illecito a contenuti che dovrebbero rimanere protetti;
- la **spedizione di una semplice e-mail** ai destinatari sbagliati.

Potrebbero essere addirittura drammatiche le conseguenze di un attacco ransomware (un virus informatico che rende inservibili i dati fino al pagamento di un eventuale riscatto) ai referti e ad altri documenti dei pazienti di un ospedale, a meno che la struttura sanitaria non abbia provveduto a effettuare un backup separato dei dati.

Il testo, che integra e aggiorna gli orientamenti già forniti negli anni passati dal Gruppo "Articolo 29", proprio per offrire un contributo concreto a imprese e Pa, analizza anche le misure adottate dai titolari del trattamento, prima di aver subito un data breach, per prevenire o attenuare i rischi di una potenziale violazione dei dati. E propone una lista di misure di prevenzione ai vari problemi rilevati.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.